

SOMMARIO: 1. Tipicità e atipicità dei danni risarcibili. – 2. La lesione del diritto assoluto negli interpreti del vecchio codice. – 3. La vecchia giurisprudenza. – 4. L'ingiustizia richiesta dal nuovo Codice. – 5. Ingiustizia e gioco delle esimenti. – 6. Ingiustizia e vari tipi di illeciti. – 7. Ingiustizia e situazione giuridica comunque protetta. – 8. Colpevolezza e lesione del diritto nel problema dell'antigiuridicità. – 9. L'ingiustizia del danno nella dottrina. – 10. L'ingiustizia del danno nella elaborazione delle corti. – 11. L'ingiustizia al di là della lesione di un diritto soggettivo. – 12. Il risarcimento per lesione dell'interesse legittimo. – 13. L'ingiustizia del danno tra Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte Costituzionale. – 14. L'ingiustizia: una teoria complessa.

1. Tipicità e atipicità dei danni risarcibili

Il semplice dettato generale dell'art. 2043 c.c. pone un problema *essenziale* all'interprete¹. Un problema, anzi, così rilevante che alcune tra le maggiori controversie dottrinali si sono avute proprio su questo tema. Si tratta della

¹ STANZIONE (diretto da), *Trattato della responsabilità civile*, cit., 2012, 85 ss.; Cfr. MONATERI, *L'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 nel caso di sentenza collegiale con asserita corruzione di un suo componente*, in *Danno e resp.*, 2011, 11, 1904ss.; BARCELLONA, *Tr. br. resp. civ.*, Utet Giuridica, 2011, 25 ss. e 105 ss., 221 ss.; DELLE MONACHE (a cura di), *La responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, diretto da PATTI, Torino, 2010, 1 ss.; SCALISI, *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio "personalista" in Italia e nell'Unione europea*, in *Riv. dir. civ.*, Padova, 2, in *Danno alla persona e ingius.*, 2010; FRANZONI, *L'Illecito*, cit., 2010, 867 ss.; ALPA, *La responsabilità civile*, cit., 2010, 358 ss.; MONATERI, *Colpa, dolo e danno ingiusto*, in *Danno e resp.*, 2006, 12, 11911 ss.; CASTRONOVO, *La nuova resp. civ.*, Milano, 2006; SALVI, *La responsabilità civile*, in IUDICA, ZATTI (diretto da), *Tr. dir. priv.*, 2005; VISINTINI, *Tr. br. resp. civ.*, Padova, 1996, 343 ss.; CIAN, TRABUCCHI, *op. cit.*, 2011, 2174 ss. In Giurisprudenza, tra le molte, si vedano Cass. 24. settembre 2002, n. 1397, in *Foro it. Mass.*; Cass. civ. 18 giugno 2011, n. 15709, *ivi*; Cass. 12 giugno 2008, n. 15808, in *Commentario breve al codice civile*, Padova, 2012, 2591; Cass. 20 aprile 2007, n. 9512, *ivi*, 2605; Cass. 17 maggio 2004, n. 9345, *ivi*, 2645, Cass. 18 luglio 2003, 11242, *ivi*.

questione della tipicità o atipicità della fattispecie produttiva di responsabilità civile².

Gli autori italiani si sono schierati lungo le direttrici di alcune teorie principali, che attengono, alla *natura* stessa della responsabilità civile.

Secondo l'impostazione più classica, la *natura* dell'art. 2043 c.c. è **meramente sanzionatoria**. Non esiste un generale obbligo di *neminem laedere*: la reazione dell'ordinamento è subordinata alla lesione di diritti soggettivi, o comunque alla violazione di doveri imposti dalla legge³.

All'opposto si trova la teoria del 2043 come **norma primaria**: il 2043 non sanziona soltanto la violazione di altre norme, ma a sua volta fonda doveri e posizioni soggettive⁴.

Le formule degli autori hanno finito per convergere verso alcune locuzioni apparentemente scolorite e generali: il 2043 è una *clausola generale* di responsabilità. Tale clausola è destinata ad intervenire a seguito di una fattispecie doppiamente complessa. Da un lato occorre valutare la condotta censurata (colpa e causalità). Dall'altro bisogna apprezzare gli interessi antagonisti in campo (danno e ingiustizia)⁵.

Il problema dell'ingiustizia del danno, e quindi quello dell'ambito dell'illecito civile, deve essere affrontato da un punto di vista storico e comparativo⁶, a partire dalla constatazione di quello che è stato chiamato il *paradosso* del *neminem laedere*. Quest'indagine ci condurrà a vedere più in dettaglio le varie

² Su cui cfr. essenzialmente; ALPA, BESSONE e ZENO ZENCOVICH, 1995, 45 ss. BIANCA, *Diritto Civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 2012, e cfr. 1994, 582; nonché ALPA, *Il codice e la responsabilità civile: origine di un testo*, in *Riv. dir. comm.*, 1992, I, 513, Mario LIBERTINI, *Le nuove frontiere del danno risarcibile*, *Contratto e impr.*, 1987, 85; GALGANO Francesco, *La commedia della responsabilità civile*, *Riv. critica dir. privato*, 1987, 191; VISINTINI, *I fatti illeciti – I: Ingiustizia del danno – Imputabilità*, Padova, 1987; ID., *Il danno ingiusto*, *Riv. critica dir. privato*, 1987, 177; ID., *Itinerario dottrinale sulla ingiustizia del danno*, *Contratto e impr.*, 1987, 73; ALPA e BESSONE, 1977, e 1980, 247; nonché RODOTÀ, *Il problema*, cit., 1964; SACCO, 1960, 1421; SCHLESINGER, cit., 1960.

³ DE CUPIS, 1971, 11; v. anche CIAN, 1966, 151.

⁴ SALVI, 1985, 170; TRIMARCHI, 1970, 92342; RODOTÀ, 1964, 84, 187; SCHLESINGER, 1960,

È fondamentale al riguardo la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella famosa sent. 22 luglio 1999, n. 500, in cui si afferma che «la norma sulla responsabilità aquiliana non è norma secondaria, volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme, bensì norma primaria volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell'attività altrui» (più diffusamente *infra* nel testo).

⁵ TRIMARCHI, 1970, 97; BUSNELLI, 1964, 67; RODOTÀ, 1964, 139; *contra*, DE MARTINI, 1983, 155.

⁶ Tale problema, che si pone infatti come problema teorico principale del diritto della r.c., è comune a tutti i sistemi romanisti, e la sua storia *non* è una storia nazionale, ma la storia di un problema comune ad un'intera famiglia di sistemi giuridici.

teorie proposte e, infine, ad esaminare partitamente le varie ipotesi di illecito costruite dalla nostra giurisprudenza, che vengono a costituire una sorta di tipizzazione (pur sempre aperta) dei torti civili che ricadono nell'ambito dell'art. 2043 c.c.

Il principio puro onnicomprensivo del *neminem laedere* conduce, infatti, a paradossi. Tali paradossi impediscono che il principio onnicomprensivo possa diventare regola operativa. Occorre che questo principio sia limitato, e a tale funzione assolve la teoria dell'ingiustizia del danno. Mostrare il paradosso del *neminem laedere* è facile⁷. Supponiamo che effettivamente qualunque fatto dannoso obblighi l'autore al risarcimento. Allora chiunque si ponga in commercio provoca sicuramente un danno a tutti gli altri commercianti le stesse merci, perché storna, o comunque cerca di stornare da loro una parte della loro clientela. In questo caso il danno, la diminuzione del reddito degli altri commercianti, non solo è provocata con colpa, ma addirittura con intenzione. Costui dovrebbe quindi risarcire tutti gli altri per il loro mancato guadagno derivante dal suo ingresso sul mercato. Non solo, ma se gli altri commercianti continuano la loro attività una volta che il nuovo venuto si sia installato sul mercato è evidente che con la loro azione essi gli provocano un danno, perché impediscono la crescita del suo reddito, o comunque fanno di tutto per impedirlo. Ancora una volta siamo di fronte a danni recati intenzionalmente, ed ancora una volta tutti questi soggetti dovrebbero continuamente risarcire il nuovo venuto. Il mondo sarebbe una serie continua di risarcimenti. Supponiamo, ancora, un'altra situazione non meno paradossale. Supponiamo che sia rimasto disponibile un solo biglietto del volo per Parigi, e che due soggetti siano in coda, uno che vi si reca per vacanza, e l'ultimo un imprenditore che deve assolutamente recarsi a Parigi con quel volo per concludere un affare importantissimo che salverà la sua impresa dal dissesto economico e dal fallimento. Supponiamo che parlando in coda costui riveli tali fatti all'altro soggetto in modo che costui comprerà l'ultimo biglietto aereo con perfetta conoscenza del danno che reca all'altro, alla sua famiglia, ai suoi lavoratori, ai suoi creditori. Sarebbe un'ovvia conclusione del principio del *neminem laedere* che il primo acquirente debba risarcire i danni a colui che è rimasto sprovvisto di biglietto. È altrettanto ovvio che noi non mettiamo in pratica questa regola, che non riteniamo che da tali fatti debba seguire un obbligo di risarcimento, che non crediamo in pratica alla validità del principio del *neminem laedere*.

Per il solo fatto di essere in vita noi danneggiamo, riduciamo, le opportunità altrui. Per il solo fatto di esistere noi provochiamo un danno ad altri. È ovvio, a questo punto che la vita sociale sarebbe impossibile se il principio del

⁷ Cfr. MONATERI, 1984, cap. I.

neminem laedere fosse regola operativa. Un tale principio conduce a paradossi insostenibili. Un tale principio deve dunque essere limitato. La teoria dell'ingiustizia del danno ha un tale compito restringendo l'ambito di operatività dell'illecito civile.

2. La lesione del diritto assoluto negli interpreti del vecchio codice

Il vecchio Codice del 1865 riproduceva testualmente la formula amplissima dell'art. 1382 cod. nap.

Infatti secondo l'art 1151 “Qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno”.

Anche questa disposizione non potrebbe essere più chiara e netta nella sua esplicita onnicomprensività.

Quanto alle altre disposizioni concernenti questa materia, anch'esse sono testualmente derivate da quelle francesi: così l'art. 1152, il 1153, 1154, 1155 e 1156.

Tra la redazione del Codice del 1865, e quella del Codice del 1942, si compì quella recezione dottrinale del modello tedesco, di cui abbiamo parlato. Non-dimeno il nuovo Codice non fu impostato sulla sistematica dei paragrafi del BGB. Esso mantenne invece la declamazione di un'unica formula generale *soltanto* aggiunse un termine all'ampia formula precedente, così da enunciare: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un *danno ingiusto*, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Per quel che attiene all'oggetto della nostra indagine, risulta rilevante la codificazione del requisito dell'ingiustizia, letteralmente riferito al danno, quale suo attributo.

Tale requisito è codificato in modo così indeterminato da lasciare agli interpreti, innanzitutto, la possibilità di confinarlo nell'area del danno, o di estenderlo, invece al fatto generatore del danno; e da consentire poi la possibilità di circoscriverlo alla ipotesi della lesione di una situazione giuridica particolarmente protetta, oppure di estenderlo fino ad identificarlo col generico precetto di *neminem laedere*.

Ci si potrebbe chiedere se una tale diversa formulazione legislativa è stata dovuta all'influenza del modello tedesco, o se le regole pratiche applicate sotto il vecchio codice in realtà si discostavano dalla formula dell'art. 1151, e richiedevano, almeno in parte, una sua correzione, o se, ovviamente, non siano per caso successe entrambe le cose.

Il nostro problema specifico è, comunque, quello di osservare in che rapporto stesse la vecchia formula con le regole operazionali, e in che rapporto si

trova la nuova formula con le regole pratiche oggi seguite.

Se osserviamo le enunciazioni degli interpreti del Codice del 1865, possiamo immediatamente cogliere questo dato: come i giuristi francesi del XIX secolo, anch'essi *aggiungono* qualcosa alla formula della legge. E, precisamente, vi aggiungono la necessità della lesione di un diritto assoluto della vittima, o, almeno, la necessità della violazione di una norma posta a protezione di essa.

Così avviene in Pacifici-Mazzoni⁸, Ricci⁹, Chironi¹⁰, Lomonaco¹¹, Filomusi-Guelfi¹², e pure in Polacco¹³, Brunetti¹⁴, Pacchioni¹⁵, Scaduto-Rubino¹⁶, e così via.

Il dato concernente questa *aggiunta* operata dalla dottrina è, anzi, perfettamente in luce nel Giorgi: “Il legislatore, contento di nominare la colpa dell'offensore *omette di dire* che il fatto deve essere ingiusto, *contra jus*”¹⁷.

Così la dottrina italiana integra in modo vistoso la norma, e provoca un profondo divario tra il formante legislativo, dove campeggia una formula onnicomprensiva, e il formante dottrinale, dove invece si aggiunge l'elemento oggettivo della lesione del diritto, e in tal modo limita la portata del principio proclamato dal legislatore.

Per il De Ruggiero: “Ogni comportamento che ingiustamente lede l'altrui sfera giuridica è un atto illecito: e l'altrui sfera si lede (...) da chi, fuori da ogni vincolo obbligatorio, *rechi offesa al diritto* di una persona.”¹⁸. Secondo Cesarini-Sforza¹⁹ “... atto illecito è propriamente e semplicemente l'atto contrario al diritto (torto) ossia anti-giuridico, cioè, l'atto (positivo o negativo) violatore di

⁸ PACIFICI, MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, 3 ed., Firenze, 1886, IV, 134 s.

⁹ RICCI, *Corso teorico pratico di Diritto civile*, Torino, 1886, VI, Parte III, 112.

¹⁰ CHIRONI, *Colpa extra-contrattuale*, Torino, 1903-1906, I p. 81 ss. Si noti come il Chironi usi il termine colpa in accezioni molte volte identiche a quelle con cui i francesi adoperano “faute”.

¹¹ LOMONACO, *Nozioni di diritto civile*, 2 ed., Napoli, 1903, n. 124, 578.

¹² FILOMUSI-GUELF, *Enciclopedia giuridica*, 7 ed., Napoli, 1917, II, § 76.

¹³ POLACCO, *Le obbligazioni*, Roma, 1915, p. 328 ss.

¹⁴ BRUNETTI, *Il delitto civile*, Firenze, 1906, p. 13 s.

¹⁵ PACCHIONI, *Dei delitti e quasi-delitti*, Padova, 1940, n. 1 ss. *et passim*.

¹⁶ SCADUTO e RUBINO, Voce *Illecito (Atto)*, in *N.vo Dig. it.*, VI, Torino, 1938, p. 702 s.

¹⁷ GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, ed. Firenze, 1886, V, n. 138, e cfr. n. 167 e n. 163.

¹⁸ DE RUGGIERO Roberto e MAROI Fulvio, *Istituzioni di diritto privato*, 9ª edizione riveduta da C. MAIORCA, Principato, Messina, Milano-Messina, 1965, p. 490. Si noti come la prima frase dell'autore sia molto simile a quella che verrà codificata dai giuristi che si erano formati sui suoi manuali.

¹⁹ CESARINI-SFORZA, *Risarcimento e sanzione*, in *Scritti in onore di Santi Romano*, I, Padova, 1940, 149.

un dovere giuridicamente stabilito”, il che sarebbe quasi una tautologia, se non si avesse, però, cura di far coincidere queste ipotesi di ‘torto’ con quelle in cui si lede un diritto assoluto della vittima, o si infrange il comando derivante da una norma posta a protezione di tale vittima²⁰.

L’insistenza sulla necessità di questo requisito ulteriore, rispetto a quelli enunciati nella formula legale, continua, ovviamente, ad essere presente anche quando gli autori dedicano le proprie indagini a chiedersi se l’obbligo di risarcimento nasca dalla violazione del diritto soggettivo, o dalla violazione del dovere imposto dalla norma che sancisce l’esistenza di tale diritto in capo alla vittima del danno²¹.

Ritroviamo, quindi, in Italia una situazione perfettamente identica a quella che abbiamo descritto per la Francia. Almeno nell’epoca di cui ci stiamo occupando, la divergenza tra formula enunciata dalla legge, e regola stabilita dagli interpreti è netta: la prima enuncia solo una parte per il tutto. Resta da vedere come, rispetto a questa opposizione, si ponessero le regole concretamente applicate dai giudici.

3. La vecchia giurisprudenza

Orbene, non è difficile scorgere nelle decisioni giudiziali quello stesso dato che, ora, abbiamo visto a proposito degli interpreti dottorali.

“Nel diritto nostro come nell’antico la colpa extracontrattuale esiste solo in quanto sussiste un fatto illecito e non vi è fatto illecito senza la violazione di un diritto altrui protetto dalla legge”²².

“... Onde se il preteso danneggiato non può invocare una legge che attribuisca a lui quel diritto che si dice violato in suo danno non vi ha azione per delitto”²³.

“Non può esservi condanna ai danni e interessi dove non vi sia infrazione ad un obbligo o violazione di un diritto”²⁴.

²⁰ Si vedano gli sviluppi di dettaglio in Cesarini Sforza come negli altri giuristi citati. La medesima tautologia, e le medesime identificazioni operazionali si trovano ad es. in BRUNETTI, *op. cit.*, 11.

²¹ Tra i primi, SCADUTO, RUBINO, voce *Atto illecito*, in *N.vo Dig. it.*, VI, Torino, 1938, 703; PACCHIONI, *Dei contratti in generale*, Padova, 1936, II, p. 190, nt. 1.

²² *Risveglio Agricolo c. Mantovani*, Cass. Roma, 25 ottobre 1893, in *Giur. tor.*, 1893, p. 768; in *Legge*, 1894, I, 9; in *Giur. it.*, 1894, I, 1, 101. Si vedano anche App. Firenze, 7 marzo 1908, in *Cass. Fir.*, 1908, 682; *Piludu c. Perra*, App. Cagliari, 7 maggio 1901, in *Giur. sarda*, 1901, 169; *Orofino c. Com. Palermo* App. Palermo, 2 maggio 1910, in *Foro sic.*, 1910, 490.

²³ App. Firenze, 7 marzo 1908, cit.

²⁴ Cass. Napoli, 13 marzo 1886, in *Dir. e giur.*, II, 17.

Più in concreto si noti infatti come, mediante la massima “*Non ogni fatto che rechi danno ad altri*” importa l’obbligo del risarcimento, ma quello solo che sia per sé stesso illecito”, si neghi che il detentore precario possa lagnarsi e pretendere danni per il fatto che un creditore del suo concedente, procedendo ad esecuzione forzata, abbia occupato i locali e fatto sgombrare i mobili del detentore²⁵.

Si noti come la massima ora ricordata sia *esattamente* la negazione letterale della legge; “Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello ecc.”.

Alla sentenza di cui sopra, per converso, si accosti la seguente: “La ingiusta negazione di un diritto è produttiva del risarcimento dei danni interessi” (nella specie: impedimento dell’esercizio di un diritto reale di servitù di passaggio)²⁶.

In questo modo anche se vi sono colpa e danno, come appare nella legge, si trova affermato: “Non può certamente considerarsi come illecito ed ingiusto il consiglio di non abbracciare un impiego in vista della prospettiva di altra carriera”²⁷. Questo perché: “Nessuno può essere responsabile di un semplice consiglio dato, che abbia potuto riuscire fatale nelle sue conseguenze”²⁸.

Ovviamente non è richiesta soltanto la violazione del diritto assoluto; è sufficiente anche la violazione di una norma posta esplicitamente a protezione della vittima del danno “... Una nuova farmacia aperta malgrado il divieto dell’autorità amministrativa dà titolo al legittimo proprietario dell’esercizio privilegiato di reclamare danni per la lesione del suo privilegio, quando, per l’abusiva apertura, sia stato leso il diritto del farmacista privilegiato”²⁹.

Nonostante ciò, e come in Francia, troviamo repressi però alcuni casi, come se nel nostro ordinamento fosse stata in vigore una norma analoga a quella del § 825 BGB: “Chi approva e conferma in donna minorenni la risoluzione di lasciare la carriera da essa intrapresa, e la induce ad eseguirla col farle credere che avrebbe provveduto al suo avvenire, è passibile di risarcimento del danno”³⁰.

In tali casi l’inganno doloso gioca però, come in Francia nella stessa epoca, soltanto come succedaneo della lesione del diritto assoluto, o della violazione della norma protettiva; infatti “il sindaco che fa credere ad un privato che il dazio era di una data cifra e remuneratore, e che lo consiglia e lo agevola a concorrere all’asta esonerandolo dal deposito, non deve rispondere di nulla di

²⁵ Cass. Torino, 4 dicembre 1896, in *Giur. tor.*, 1897, 212.

²⁶ *Caccetta c. Petrigna Cauceri*, App. Catania, 9 maggio 1903, in *Giur. cat.*, 1903, 184.

²⁷ App. Palermo, 10 maggio 1913, in *Foro sic.*, 1913, 459.

²⁸ Cass. Torino, 31 marzo 1867, in *Giur. tor.*, 1867, 401.

²⁹ App. Torino, 1 giugno 1914, in *Foro pad.*, 1914, 7.

³⁰ Cass. Firenze, 9 settembre 1891, in *Giur. it.* 1892, I, 1, 142.

fronte al privato, quando questi, rimasto aggiudicatario, ha subito una rilevante perdita negli introiti daziari”³¹.

4. L'ingiustizia richiesta dal nuovo Codice

La regola proclamata ed applicata dagli interpreti del vecchio Codice (diversa dalla formula legale) permane anche presso gli interpreti del nuovo, che possono trovare nella codificazione del requisito dell'ingiustizia del danno un appiglio testuale, prima inesistente³².

Anzi, per gli interpreti immediatamente successivi alla nuova codificazione, la stessa formula latina “*alterum non laedere*”, se correttamente ricostruita, non può che riferirsi al divieto di danneggiare altrui ledendo un suo “diritto soggettivo, interesse legittimo, o altra figura di situazione giuridica” protetta³³; mentre tale formula non può essere riferita al divieto indiscriminatamente generale di non provocare in altri una qualsivoglia perdita patrimoniale, o detrimento morale³⁴; “... il dovere generico del *neminem laedere* ... specie di Fata Morgana, che ha per molto tempo illuso e continua ad illudere i giuristi ... non è in realtà che la sintesi di tutti i *doveri specifici*, imposti a ciascuno verso gli altri ...”³⁵. L'obbligo del *neminem laedere* si qualifica così come una sintesi verbale, o meglio una sintesi terminologica³⁶, per designare, in realtà, il complesso delle

³¹ App. Roma, 10 gennaio 1893, in *Dazio cons.*, 1893, 116.

³² Per un quadro introduttivo si veda CIAN, TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, cit., 2011, 2177 ss.

³³ PUGLIATTI, v. *Alterum non laedere*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, 103-104.

Oltre alle citazioni che seguiranno si ricordino PACCHIONI, *Il danno ingiusto secondo il vecchio ed il nuovo codice*, in *Scritti in onore di C. Ferrini*, Milano, 1947, II, p. 174 ss.; CARIOTA FERRARA, *Considerazioni sul “danno ingiusto”*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, I, p. 276; DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, in *Trattato Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1971, p. 11; ID., *Tradizione e rinnovamento nella responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, p. 319; M. SPINELLI, *Le connotazioni della responsabilità civile e l'ampiezza del significato di danno ingiusto*, in *Studi Coviello*, Napoli, 1978, p. 660; SALVI, *Il problema della responsabilità civile*, in *Riv. crit.*, 1983, 6 ss. Naturalmente cfr. anche la *Relazione al Re*, n. 267.

³⁴ PUGLIATTI, v. *Alterum non laedere*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, pp. 103-104.

³⁵ CARNELUTTI, *Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, 744 ss.; ID., *Il danno e il reato*, Padova, 1930, 62. Cfr. anche DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1946, 47.

³⁶ MENGONI, *L'oggetto dell'obbligazione*, in *Jus*, 1952, p. 185, n. 1; ID., *Obbligazioni di “risultato” e obbligazioni di “mezzi”*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, 203; e cfr. SPERDUTI, *Contributo alla teoria delle situazioni giuridiche soggettive*, Milano, 1944, 88; RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939, 180.

figure di lesione che, sole, danno luogo al sorgere della responsabilità extracontrattuale.

Tuttavia, le formule interpretative tendono talvolta a farsi più sfumate, e a riesaminare la stretta equiparazione tra lesione giuridicamente qualificata e obbligo di risarcire il danno. Lo stesso Pugliatti, che pur seguiva i giuristi precedenti, nel richiedere la necessità di tale lesione, giunge ad una tautologia offuscante, col sostenere come sia logicamente impossibile non comprendere, tra gli elementi che fanno sorgere l'obbligo extracontrattuale di risarcimento, la violazione di una norma protettiva della vittima. Infatti, se, se per ipotesi, vi fosse un precetto giuridico, che proibisse *qualsiasi lesione di interessi*, appunto questo principio sarebbe una norma posta a protezione della vittima; e la lesione di un qualsiasi interesse non si potrebbe verificare, se non violando il dovere imposto da tale norma³⁷, e, pertanto, tra i requisiti dell'illecito, continuerebbe ad esservi quello della necessità della violazione della norma protettiva, pur essendo chiaramente mutata la realtà empirica delle ipotesi di risarcimento.

Abbiamo visto come, sia negli autori francesi, che in quelli tedeschi, si delimitasse con precisione la portata della locuzione "violazione di una norma protettiva della vittima", all'esistenza di una norma specifica (diversa dall'art. 1382 Code Nap.; o diversa dal comma 2° del § 823) violata dalla condotta dannosa dell'agente. Se non si attua tale delimitazione si rischia l'anfibologia per cui, parlando allo stesso modo, due autori diversi possono designare come identiche due situazioni opposte, come la necessità della violazione di una norma diversa dall'art. 2043 c.c., o come l'assenza di tale necessità.

In effetti, si nota come successivamente le formule degli interpreti italiani tendono a farsi più scolorite, onde rendere conto di un numero maggiore di casi che in pratica danno luogo all'obbligo di risarcire il danno. Così Betti parla di un criterio generale di avvedutezza onde connettere insieme le ipotesi di responsabilità civile in cui si ha la lesione del diritto assoluto, o la violazione della norma protettiva, e quelle in cui si reprime l'abuso del diritto dell'agente³⁸. Anche Santoro-Passarelli³⁹ e Carraro⁴⁰ propongono l'esistenza di un "*allgemeine Rechtspflichten*" a fondamento della ricostruzione delle ipotesi in cui scattano i rimedi della responsabilità civile.

Santi Romano, muovendo dalla constatazione che ormai la giurisprudenza

³⁷ PUGLIATTI, v. *Alterum non laedere*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, 103-104.

³⁸ BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano, I, 1953, 68.

³⁹ SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1957, 60.

⁴⁰ Si veda CARRARO, *Valore attuale della massima "fraus omnia corrumpit"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, 791 ss. Di „allgemeine Rechtspflichten“ parla anche il Santi ROMANO, *Doveri-obblighi*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947, 95.

risarcisce la vittima del danno, anche quando non si sia in presenza di lesioni ad un diritto assoluto della vittima⁴¹, osserva come le ipotesi in cui sussiste l'obbligo di risarcimento non coincidano più con le ipotesi in cui occorre che vi sia tale requisito, e, perciò, propone di considerare come vigente un generale precetto di *neminem laedere*⁴².

Alla stessa conclusione pervengono anche altri autori, come Bonasi e Santini⁴³. Si giunge così a formule in tutto simili a quella di René Savatier, invocando l'inevitabile parallelismo delle azioni umane quale criterio di decisione, e di temperamento degli interessi in gioco, e si evoca l'idea di un dovere generale di comportarsi diligentemente al fine di non nuocere ad altri⁴⁴. In questo modo si finisce per demandare al giudice la scelta dei criteri da adottare di volta in volta, sulla base delle considerazioni che la sua coscienza può dettargli, tenendo comunque in conto la "necessità di una ordinata convivenza sociale"⁴⁵.

Demandare al giudice non è offrire un criterio; anzi, si demanda, proprio perché non si è più in grado di indicargli la soluzione, e si fa, così, appello a locuzioni prive di un significato empirico compiuto, come i "mutamenti storici" o la "coscienza sociale".

Si osservi allora quanto segue: dopo il passaggio dalla formula onnicomprensiva del vecchio Codice a quella potenzialmente più stretta del nuovo, si assiste ad un movimento inverso da parte della dottrina, che allora restringeva la vecchia formula, e ora finisce per allargare la nuova. In questo caso, formante legale e formanti dottrinali e giurisprudenziali si muovono in senso opposto.

Mediante tali tentativi di allargamento delle ipotesi di illecito, si fa anche strada la convinzione che il fondamento di una teoria dell'antigiuridicità vada ricercata in una "organica trattazione" delle esimenti⁴⁶, nel senso di considerare ogni danno (recato da persona capace con dolo o colpa) fonte dell'obbligo di risarcimento, a meno che non sussistano particolari cause di giustificazione che impediscono il sorgere di tale obbligazione⁴⁷.

⁴¹ Si vedano *Soc. Terni c. Roncaglia*, Cass. 29 luglio 1950, n. 2197, in *Giur. compl. Cass.*, 1950, II, 734; *Com. Firenze c. De Angelis* Cass., S.U., 25 settembre 1953, n. 3065; *Com. Brescia c. Magroldi*, Cass. 28 luglio 1954, n. 2759; *Bardella c. Montalti*, Cass. 2 agosto 1954, n. 2831.

⁴² Santi ROMANO, *op. cit.*, 95 e 96.

⁴³ Si vedano SANTINI, *La vendita a prezzo imposto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, p. 1073; BONASI, *La teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 2^a ed., 1948, I, 117 e 313.

⁴⁴ OSTI, *Revisione critica della teoria sulla impossibilità della prestazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1918, 427.

⁴⁵ ALESSI, *La responsabilità della pubblica amministrazione*, 2 ed., Milano, 1951, 9 e cfr. 79.

⁴⁶ DELL'ANDRO, v. *Antigiuridicità*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, 542.

⁴⁷ Cfr. BETTIOL, *Diritto penale*, 3 ed., Palermo, 1955, 238 ss. Questi autori non si rifan-

Gli strumenti dogmatici, con la loro distinzione tra elementi costitutivi ed elementi impeditivi della fattispecie, vengono in aiuto al ritorno in auge di questa impostazione. Ci troviamo, infatti, nuovamente di fronte ad una giustapposizione simile a quella formulata da Toullier, e ripresa in Francia dai teorici dell'*illicéité négative*, mediante la quale si cerca di risolvere il problema della *ingiustizia* (o antigiridicità, ecc.) in questo modo: ogni danno recato con colpa o dolo è di per sé ingiusto, solo la presenza di una causa di giustificazione (quale, ad esempio, l'esercizio di un proprio diritto) può togliere tale carattere di ingiustizia, e far parlare di un danno giusto, rispetto al quale non sorge alcun obbligo di risarcimento.

5. Ingiustizia e gioco delle esimenti

La proposizione esposta alla fine del numero precedente non indica però una situazione operativa diversa da quella descritta dalla formula imperniata sulla lesione di un diritto della vittima⁴⁸. Nuovamente, se vale la causa di giustificazione dell'esercizio del proprio diritto, e fintanto che si abbia il diritto di fare tutto ciò che non è espressamente vietato, rimane che l'obbligo di risarcire il danno sorge solo in presenza della violazione di una situazione giuridicamente protetta da una norma diversa da quella dell'art. 2043 c.c.

Soltanto la diversa accentuazione posta su diversi elementi può dare l'illusione che la prima formula sia più "liberale" della seconda.

Questa impostazione, dell'ingiustizia negativa, ricevette, però, in Italia una nuova formulazione da parte di Schlesinger⁴⁹.

In una sua celebre prolusione quest'autore sostenne, appunto, che elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità extracontrattuale sarebbero soltanto il danno, la colpa o il dolo, il nesso di causalità, l'imputabilità, ecc. Elemento impeditivo sarebbe la presenza di una esimente. Questa tesi si differenzia da quella di Toullier, perché, secondo l'autore italiano, non si ha il diritto di fare tutto ciò che non è espressamente proibito⁵⁰. Egli ritiene che vi debba essere un *esplicito permesso* di danneggiare: "Il tradizionale requisito dell'ingiuria va,

no comunque alle tesi francesi dell'*illicéité négative* ma rimandano anzi a VON TUHR, *Allg. Teil*, Muenchen-Leipzig, 1910-1918, II, 466.

⁴⁸ STANZIONE (diretto da), *Trattato della responsabilità civile*, cit., 2012, 427 ss.; FRANZONI, *L'Illecito*, cit., 2010, 1185 ss.; ALPA, *La responsabilità civile*, cit., 2010, 334 ss. Per un quadro introduttivo v. CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, cit., 2011, 2174 ss., sotto artt. 2043, 2044, 2045.

⁴⁹ SCHLESINGER, *La "ingiustizia" del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960, 336 ss.

⁵⁰ SCHLESINGER, *op. cit.*, 341 s.

quindi, inteso ... nel senso di ... *non iure*, di assenza, vale a dire, di un diritto del danneggiante al compimento dell'atto che ha causato il danno"⁵¹.

Se non vi è un tale permesso, sorge sempre l'obbligo di risarcire il danno⁵².

Siamo al ribaltamento della giustapposizione di Toullier: è proibito fare tutto ciò che non è permesso.

Come si vede, questa tesi è, dunque diversa da quella di Toullier, ma ricalca con precisione quella parimenti sostenuta in Francia da autori come J. Darbellay.

Questa tesi italiana, come quella analoga francese, equivale alla più compiuta affermazione della vigenza del *neminem laedere*. Le tesi in esame presuppongono, però, una elencazione delle attività con cui è permesso danneggiare gli altri: cioè, norme che autorizzino ad aprire un negozio, e, perciò, a danneggiare economicamente i propri concorrenti, che autorizzino a rompere i fidanzamenti in modo non brutale, ad appropriarsi di un affare su cui si svolgevano già delle trattative, a restare inerti rispetto al riconoscimento del proprio figlio naturale, a frustare in modo blando il cavallo su cui taluno abbia scommesso, a fornire con colpa lieve informazioni economiche inesatte, ad iscrivere colposamente taluno in un registro di insolubile, e così via⁵³.

Ovviamente un tale elenco *non esiste*, ed allora si rimanda al contenimento degli interessi in gioco presenti nel caso concreto di danno; così che "... si può ribadire che il retto intendimento del requisito dell'ingiustizia ... consente di sostenere un principio di grande valore ... l'esistenza, cioè, nel nostro ordinamento del dovere generale di *neminem laedere*, di non arrecare danno ad altri senza una idonea causa di giustificazione..."⁵⁴.

Dal punto di vista del controllo operativo delle formulazioni dottrinali, rispetto a tali enunciazioni del principio del *neminem laedere*, si può considerare quanto segue:

a) o, nonostante le apparenze, questa impostazione è soltanto un ribaltamento *verbale* della giustapposizione di Toullier, perché di fatto, non esistendo (e non potendo probabilmente esistere) l'elenco delle attività dannose permesse, si è costretti a considerare lecite tutte le attività dannose non vietate da una norma specificamente posta a protezione della vittima e diversa dall'art. 2043 c.c.; oppure

⁵¹ SCHLESINGER, *op. cit.*, 343.

⁵² SCHLESINGER, *op. cit.*, 347.

⁵³ Si vedano anche le critiche alla tesi considerata esposte in RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 193 ss.

Sul problema dell'ingiustizia e delle cause di giustificazione si vedano anche SCOGNAMIGLIO, v. *Responsabilità civile*, in *N.ssmo Dig. it.*, Torino, 1968, 654 ss.; e già sotto il vecchio Codice PACCHIONI, *Qui suo jure utitur neminem laedit*, in *Giur. it.*, 1939, IV, c. 209.

⁵⁴ SCHLESINGER, *op. cit.*, il n. 8 a p. 347.

b) si è costretti a demandare al giudice; il che non è fornire un criterio di soluzione, sibbene un passare ad altri il problema, ma soprattutto equivale, di fatto, a riconoscere che devono giocare considerazioni aggiuntive *oltre a quelle enunciate*⁵⁵.

Pertanto, ci si trova nuovamente di fronte alla necessità di ammettere la presenza e l'operatività in pratica di un *elemento 'x'*, che non si è in grado di verbalizzare nella formula con cui si enuncia la vigenza del *neminem laedere*.

6. Ingiustizia e vari tipi di illeciti

Analizzando la medesima situazione operativa italiana, un altro autore⁵⁶ conclude, in effetti, che né la formulazione del *neminem laedere*, né la formula comportante la necessità della lesione di un diritto assoluto, erano tali da descrivere adeguatamente le soluzioni empiriche⁵⁷.

Secondo tale autore la contrapposizione tra queste due impostazioni si concretizza compiutamente in questo modo: tipicità del fatto dannoso ed ingiustizia come elemento costitutivo; oppure atipicità del fatto dannoso, tipicità delle clausole di giustificazione e giustizia come elemento impeditivo della fattispecie di responsabilità extracontrattuale⁵⁸. Il tentativo di ricostruire la realtà operativa deve, però, muovere dalle seguenti constatazioni: in pratica *non è vero* che viene risarcito ogni danno recato con dolo o colpa; fuori delle ipotesi in cui si ha lesione di un diritto assoluto della vittima, o violazione di una norma posta a sua protezione, occorre osservare come i fatti illeciti che danno luogo a risarcimento siano caratterizzati: a) dal dolo e da una certa immoralità, come l'inserzione dolosa di un soggetto solvibile in un elenco di insolubili, l'induzione dolosa all'adempimento di una prestazione non dovuta⁵⁹, la seduzione dolo-

⁵⁵ Infatti anche nel caso di un contemperamento di interessi dettato dalla necessità di risolvere l'inevitabile parallelismo delle azioni umane, e condotto alla luce della migliore coscienza sociale e storica del giudice (tutti criteri molto empirici) si ha che le soluzioni operative sono condizionate *da più fatti, da più circostanze*, che non solo "colpa o dolo + danno". Altrimenti non vi sarebbe da fare appello ad alcun (difficilmente verbalizzabile) criterio *ulteriore* di contemperamento degli interessi in gioco: basterebbe la presenza della colpa e del danno per determinare il giudice a riconoscere il risarcimento. Il fatto che si faccia appello ad un qualche criterio ulteriore, vuol *comunque* dire che si nega operatività al principio del *neminem laedere* quale lo si può intendere dalla previsione *letterale* dell'art. 1382 Code Nap.

⁵⁶ SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.*, in *Foro pad.*, 1960, c. 1422 ss.

⁵⁷ SACCO, *op. cit.*, c. 1438.

⁵⁸ Si veda anche SACCO, *Introduzione*, cit., 86.

⁵⁹ Cfr. SACCO, *op. cit.*, c. 1442.

sa accompagnata da promessa di matrimonio, la presentazione a taluno di un insolubile al fine di procacciargli un credito, sapendo che non potrà restituire la somma; oppure *b*) in certi casi si deve avere riguardo al sostrato storico che giustifica, ad esempio, il risarcimento ai famigliari per l'uccisione del congiunto, quando invece si nega la risarcibilità del danno subito dai creditori in conseguenza dell'uccisione del debitore di prestazioni infungibili⁶⁰, oppure *c*) occorre osservare come in altri casi si tratti di trasferire in termini civilistici una previsione repressiva penale. Così, dinanzi ad un reato punito a titolo di dolo "... può darsi che l'ingiustizia sia insita nella condotta e nell'evento ..." ⁶¹, in tal modo, la responsabilità civile potrebbe essere ritenuta operante anche sulla base della colpa; oppure l'ingiustizia potrà coincidere con la qualifica del soggetto che ha posto in essere la condotta dannosa. Viceversa, la ragione dell'ingiustizia potrebbe risiedere nella combinazione dell'elemento oggettivo con quello psicologico (reati di fraudolenza), e allora, mancante il dolo, neanche la responsabilità civile potrebbe operare.

In definitiva: la formula stretta (lesione del diritto assoluto, ecc.) sarebbe stata (già nel 1960) superata dalle posizioni della giurisprudenza; ma la formula ampia (*neminem laedere*) non conterrebbe elementi bastanti a rendere conto delle limitazioni alla risarcibilità presenti nella stessa applicazione pratica giurisprudenziale.

Sebbene il richiedere la violazione del diritto assoluto si presentasse come un criterio non più seguito, occorrerebbero comunque *elementi in più* rispetto alla sola colpa o dolo e al danno.

7. Ingiustizia e situazione giuridica comunque protetta

Secondo un'altra opinione⁶², pur dovendosi disconoscere la pratica applicabilità di una regola che riduca ai soli 'colpa o dolo + danno' i requisiti del sorgere della responsabilità extra-contrattuale, *l'elemento in più* dovrebbe essere individuato nella lesione di una *situazione giuridica comunque protetta dall'ordinamento*⁶³.

⁶⁰ SACCO, *op. cit.*, c. 1439.

⁶¹ SACCO, *op. loc. ult. cit.*, nt. 49.

⁶² RODOTÀ, *Il problema*, 1964.

⁶³ STANZIONE (diretto da), *Trattato della responsabilità civile*, cit., 2012, 225 ss.; ZIVIZ, *La responsabilità civile*, cit., 2012, 48 ss.; FRANZONI, *L'Illecito*, cit., 2010, 867 ss.; ALPA, *La responsabilità civile*, cit., 2010, 358 ss.; DELLE MONACHE (a cura di), *La responsabilità civile*, cit., 2010, 481 ss.; RODOTÀ, *Il problema*, 183 ss.

Questa tesi interpretativa da un canto riconosce la non positività della regola estrema ed onnicomprensiva, dall'altro cerca ovviamente di risolvere in modo liberale il problema dell'area del danno risarcibile. Tale area sarebbe infatti molto ampia. Non sarebbe necessario ledere uno specifico diritto, e neanche violare una norma il cui scopo precipuo⁶⁴ sia quello di tutelare la vittima da possibili ingerenze dannose. Sarebbe sufficiente che l'interprete ravvisi rispetto alla situazione della vittima un qualunque indice di tutela predisposto dal complesso delle norme in vigore. Così, ad esempio, sarebbe sufficiente, onde proclamare la responsabilità del produttore⁶⁵ per i danni "meramente economici" sofferti dal consumatore, constatare come la posizione di quest'ultimo sia protetta dall'art. 1492 c.c., anche se questo articolo si riferisce ai vizi nella vendita, ed anche se non si può riconoscere in tale norma lo scopo di tutelare il consumatore dai danni eventualmente derivabili dall'immissione sul mercato di un prodotto difettoso.

Dal punto di vista di un controllo operativo e comparato delle formule presenti in un dato sistema, occorre vedere se tale interpretazione riconosca effettivamente *o solo verbalmente*, la necessità di un ulteriore elemento rispetto a 'colpa o dolo + danno'. Essa, infatti, se per di più unita all'interpretazione che riconosce l'esistenza di clausole generali attributive di diritti, quali l'art. 2 Cost.⁶⁶, può condurre al riconoscimento di un numero indeterminato di situazioni giuridiche protette: il diritto ad essere correttamente informati, il diritto a non essere tralasciati nelle cronache giornalistiche concernenti avvenimenti cui si ritiene di aver preso parte, il diritto a non essere scaricati di macchina, quando uno sconosciuto si sia offerto di darci un passaggio, e, si è ascoltato, financo il diritto di veder rispettata l'opinione aulica che abbiamo di noi stessi⁶⁷, cui si potrebbe anche aggiungere il diritto a non essere infastiditi per strada da persone noiose che chiedono informazioni turistiche.

Questa soluzione, può, ovviamente, essere quella giusta. Il nostro problema è semplicemente quello di valutare se, dovendo poi confrontare le formule con

⁶⁴ Per una discussione sullo scopo della norma si veda M. BARCELLONA, *Scopo della norma violata*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 311 ss.

⁶⁵ Si veda CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, Milano, ristampa con aggiornamenti, 1979, p. 384 s.; a proposito di tale linea interpretativa cfr. C. CASTRONOVO, *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano, 1979, p. 811 ss.

⁶⁶ Com'è noto il problema dell'interpretazione dell'art. 2 Cost. è al centro di vari dibattiti. Da un lato si trova un'interpretazione che lo vede quale norma direttamente attributiva di diritti. Da un altro lato, si vede nell'art. 2 soltanto la salvaguardia contro la revisione del contenuto sostanziale degli articoli costituzionali veramente attributivi di diritti.

⁶⁷ La possibilità di un tale diritto è sembrata emergere in BIGLIAZZI GERI, *Comunicazione al Convegno sulla tutela dei diritti della personalità*, svoltosi a Genova il 4 febbraio 1984.

le regole, tale formula si ponga come un'asserzione o una negazione del *nemi-nem laedere*.

Tale interpretazione risulta infatti compatibile con le due soluzioni differenti, a seconda dell'atteggiamento degli interpreti, così come avviene per la stessa locuzione di ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.

Rispetto ad una comparazione con i sistemi tedesco e francese, si può notare come essa assicura la presenza di quella *souplesse* che, con vario stile ed in diverso modo, è presente in questi sistemi, e di cui essi mostrano di avere bisogno⁶⁸; ma come, appunto, essa sia compatibile con soluzioni in parte ristrette, oppure allargate indefinitamente⁶⁹.

Mentre la formula francese (legale e dottrinale) è nettamente una *sineddoche* rispetto alle regole, le formule italiane (dottrinali e legale) tendono ad essere ambigue, e perciò, sicuramente, maggiormente in accordo con le regole operative.

8. Colpevolezza e lesione del diritto nel problema dell'antigiuridicità

Occorre registrare, come, nel dipanare gli elementi del fatto illecito, gli interpreti italiani, come già quelli francesi, possano cercare di esprimere l'elemento oggettivo dell'antigiuridicità tramite i termini normalmente destinati a designare l'elemento soggettivo della colpevolezza⁷⁰.

In tal modo può capitare di trovare che in giurisprudenza il termine colpa

⁶⁸ Il primo giocando sulla formula ampia e sulle eccezioni cui eventualmente tale formula è assoggettata nella pratica, l'altro giocando sulla fattispecie dai contorni sfumati prevista dal § 826 BGB, e sull'interpretazione da dare a certi termini, come appunto 'dolo' presenti nell'esplicita previsione normativa. Anche i sistemi di *Common law* mostrano di avere bisogno di tale *souplesse*, fatto che sarebbe testimoniato dall'espandersi del *Tort of negligence* e dalla presenza, nelle declamazioni che lo riguardano, di formule tendenzialmente generalissime.

⁶⁹ In definitiva questa linea interpretativa, osservata dal punto di vista del comparatista, e non da quello dello studioso di diritto interno, non fa che ripetere a livello del formante dottrinale, la medesima *souplesse* che già si trova nel formante legale, stante quella codificazione dell'ingiustizia, non accompagnata da una caratterizzazione empirica di essa.

⁷⁰ STANZIONE (diretto da), *Trattato della responsabilità civile*, cit., 2012, 66 ss., 75 ss., 163 ss. e 491 ss.; FRANZONI, *L'Illecito*, cit., 2010, 175 ss.; BARCELLONA, *Trattato della responsabilità civile*, cit., 2011, 237 ss. Si veda anche CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, cit., 2011, 2174 ss. Sulla discussione concernente questi due elementi si veda naturalmente CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza*, Padova, 1966; soprattutto cap. I, n. 6.

Sui "criteri di selezione" che si ritrovano negli elementi dell'illiceità dell'atto, ed in quelli che si ritrovano in quello della colpa si veda anche RODOTÀ, *op. cit.*, 126 ss. e 116 ss. rispetto al primo, e p. 164 ss. nonché p. 175 ss. rispetto al secondo. La discussione su tali criteri di selezione eventualmente da reperirsi nelle applicazioni pratiche concernenti l'illiceità e la colpa, è ripresa in ALPA, BESSONE, *Atipicità*, cit., I, cap. IV, 143 ss.

venga riferito anche all'elemento dell'antigiuridicità⁷¹, o, in modo ancor più francesizzante, può capitare di veder utilizzato questo termine di 'colpa' come sinonimo dell'intero insieme di circostanze da cui deriva la responsabilità aquiliana⁷².

Quest'uso allargato del termine in questione può essere suggestivo, forse, per chi desideri ricondurre sempre il sorgere di una responsabilità ad una riprovevolezza da muoversi nei confronti della condotta del danneggiante. Questa suggestione può spiegare come vengano ritenuti casi di *culpa in eligendo* (ad esempio) certi casi di responsabilità effettivamente oggettiva⁷³, come, cioè, si possa cercare di descrivere tali casi come se anche in essi, alla base della responsabilità, vi fosse un elemento riprovevole nella condotta dell'agente. Allo stesso modo anche l'intervento del caso fortuito viene spesso descritto come una assenza di colpa dell'agente in ordine al prodursi dell'evento dannoso⁷⁴.

Per quel che a noi attiene, è importante notare come mediante queste suggestioni esercitate dall'idea della colpa si possa giungere ad una certa confusione tra l'elemento soggettivo e quello oggettivo, e, quindi, si possa occultare il secondo sotto le spoglie del primo.

In questo modo l'elemento dell'antigiuridicità, o ingiustizia di cui all'art. 2043, può essere fatto rientrare nella combinazione 'condotta giuridicamente riprovevole + evento dannoso'. Ovvero, l'elemento della antigiuridicità non sarebbe un elemento ulteriore rispetto a quelli che compaiono nella formulazione del principio del *neminem laedere*⁷⁵, ma sarebbe bensì rintracciabile nella circostanza stessa di aver recato un danno con una colpa, cioè, con una condotta giuridicamente riprovevole.

Questo modo di considerare l'ingiustizia (o antigiuridicità) evita discussioni circa l'identificazione dell'ingiustizia quale requisito autonomo, ma solleva il

⁷¹ Cfr. *Colomber c. Rivista Sorrisi e Canzoni*, Trib. Roma, 30 marzo 1957, in *Foro it.*, 1958, 1, c. 136, per il caso di un giornalista che aveva esposto fatti veri.

⁷² Gli esempi di tale uso, che è ancora netto in CHIRONI, cit., vanno praticamente scemandolo.

⁷³ Si veda come tali *fictiones* siano stigmatizzate (a proposito di vari problemi) in CARNEVALI, *op. cit.*, p. 238; TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967, p. 32 ss.; ID., v. *Illecito*, cit., p. 101; e cfr. anche ALPA, BESSONE, *I fatti illeciti*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, XIV, Torino, 1983, p. 222.

⁷⁴ Su tal punto cfr. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, p. 16.9 ss.; COMPORTELLI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, p. 59 ss. Ma sul caso fortuito concepito come assenza di colpa si vedano già N. COVIELLO e BARASSI, *Teoria generale delle obbligazioni*, 1 ed., 1946, II, p. 1022; e cfr. MAJELLO, *Custodia e deposito*, Napoli, 1958, p. 234; CANDIAN, sr., v. *Caso fortuito e forza maggiore*, in *N. ssimo Dig. it.*, Torino, 1958, II.

⁷⁵ Queste posizioni italiane non sono dissimili da quelle che abbiamo già visto a proposito degli autori francesi di vari decenni prima.

problema di distinguere tra colpa che comporta un obbligo di risarcire il danno, e colpa che tale obbligo non comporta, giacché rimane la constatazione per cui non ogni danno recato con colpa obbliga l'autore a risarcirne le conseguenze⁷⁶. Questa impostazione ripropone sotto più elaborati rivestimenti verbali quegli stessi tentativi, già comuni agli interpreti francesi, secondo cui la colpa non sarebbe 'negligenza' soltanto, ma 'negligenza + un elemento x' che le conferisce la particolare attitudine di far sorgere l'obbligazione risarcitoria. Abbiamo già analizzato questi tentativi: non importa dove *l'elemento x* si nasconda, l'importante è che esso opera in pratica, sia che lo si faccia rientrare nelle definizioni, o nelle considerazioni, relative agli altri elementi della fattispecie, come appunto la colpa, o il danno, o che lo si menzioni a parte tra i requisiti stessi del fatto illecito. Il fatto di occultarlo, invece che di palesarlo, dà origine alla sineddوحة.

È bene, allora, riassumere la situazione che siamo venuti delineando: sotto l'impero del vecchio Codice la formula sineddوحة si trovava nella legge, e la giurisprudenza così come la dottrina le aggiungevano qualcosa.

Con il nuovo Codice, il legislatore italiano offre agli interpreti una formulazione sufficientemente ambigua (danno ingiusto), e la formula sineddوحة si ritrova (pur fra critiche) nella dottrina, che cerca di tener conto della maggior area di danni risarciti dalla giurisprudenza. Le regole operazionali si sono, pertanto, mosse verso una maggior risarcibilità dei danni, ma non sono giunte a coincidere con il principio del *neminem laedere* e continuano ad aggiungervi qualcosa anche se si tratta di un *quid* più sfumato e più vario del requisito della violazione di un diritto soggettivo assoluto della vittima, il quale d'altronde non fu *mai* in pratica unico elemento discriminante tra danni risarcibili e danni non risarcibili⁷⁷.

Successivamente le analisi dottrinali tornano ad occuparsi della presenza di un *quid*, più sfumato e più vario del requisito della violazione di un diritto assoluto, che deve però aggiungersi a quelli del dolo o colpa e del danno.

Tale *quid*, venga esso ricercato casuisticamente nelle varie ipotesi, o venga ricostruito mediante il gioco della tipicità delle esimenti, o sia enunciato con formule potenzialmente anche latissime⁷⁸, è comunque presente nelle esplicazioni dottrinali.

Perciò ad una non completa applicazione giurisprudenziale del principio

⁷⁶ Si vedano infatti gli sviluppi contenuti nei nn. successivi.

⁷⁷ Basti pensare all'antichità della repressione della seduzione con promessa di matrimonio, alle prime repressioni della concorrenza sleale, agli illeciti caratterizzati dal dolo, che venivano repressi, anche quando nelle declamazioni dottorali dominava l'idea del diritto assoluto della vittima. Su questi ultimi in particolare si veda CENDON, *Il dolo*, cit.

⁷⁸ Cioè la posizione *dicitur* Sacco, quella *dicitur* Schlesinger, e quella *dicitur* Rodotà.

onnicomprendivo fa séguito l'abbandono della formula stretta, ma anche quello delle formule latissime, e l'adozione di formule più sfumate ma non certo ellittiche come quelle francesi, viste in precedenza.

9. L'ingiustizia del danno nella dottrina

Il problema dell'identificazione degli elementi della fattispecie che qui ci interessa è proseguito fino ai nostri giorni, e viene affrontato in base a due atteggiamenti contrapposti: da un lato la proclamazione della vigenza del *neminem laedere* con conseguenti tentativi di ampliamento ulteriore dell'area del danno risarcibile; dall'altro il riconoscimento della *non* sufficienza degli elementi 'colpa o dolo + danno' a determinare quali siano i fatti produttivi di danno risarcibile⁷⁹.

Così gli interpreti dottorali, da un lato lavorano per ampliare le ipotesi di risarcimento oltre i confini della lesione del diritto soggettivo assoluto, dall'altro riconoscono la necessità di indagare quali siano i caratteri differenziali delle ipotesi di danno che, sole, danno origine all'obbligo di risarcire (onde distinguerle dalle ipotesi in cui i danni vengono lasciati là dove si sono prodotti) giungendo anche a nuovi tentativi di tipizzazione dei fatti illeciti⁸⁰.

Allo stesso modo i giudici invocano l'ampiezza onnicomprensiva del principio del *neminem laedere*, che sarebbe sancito dall'art. 2043, quando intendono condannare, mentre invocano invece la necessità di una lesione giuridicamente qualificata, quando intendono assolvere il danneggiante.

In questi atteggiamenti contrastanti si rivela perfettamente il carattere anfibologico della formula legale, che può essere intesa nei due sensi opposti. Né va dimenticata l'anfibologia di un'altra formula legale che è stata chiamata in causa dagli interpreti a proposito di questo problema: quella dell'art. 2 Cost. Stante l'incertezza sul termine ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c, tale articolo della Costituzione è stato talvolta interpretato come una formula aperta che consente di fondare nuove categorie di diritti soggettivi, aiutando l'interprete

⁷⁹ STANZIONE (diretto da), *Trattato della responsabilità civile*, cit., 2012, 85 ss.; MONATERI *L'ingiustizia del danno*, cit., 2011; FRANZONI, *L'Illecito*, cit., 2010, 867 ss.; ALPA, *La responsabilità civile*, cit., 2010, 358 ss.; BARCELLONA, *Trattato breve della responsabilità civile*, cit., 2011, 65 ss. e 105ss., 221ss.; SCALISI, *Ermeneutica dei diritti fondamentali*, cit., 2010; DELLE MONACHE (a cura di), *La responsabilità civile*, cit., 1 ss. e 481 ss.; CASTRONOVO, *La nuova resp. civ.*, Milano, 2006; SALVI, *La responsabilità civile*, in IUDICA, ZATTI (diretto da), *Trattato di diritto privato*, 2005; VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile* Padova, 1996, 343 ss.; CIAN, TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, cit., 2011, 2174 ss.

⁸⁰ Cfr. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, 6 ed., Milano, 1983, e ALPA, BESSONE, *I fatti illeciti*, cit.

dottorale nel suo compito di cercare di rendere conto dell'operato delle corti. Talaltra, invece, è stata interpretata in altri modi, che non consentono all'interprete di costruire nuove categorie *ad hoc* di diritti violati, ogniqualevolta le corti si accingano a reprimere certe ipotesi di danno. A tale proposito l'osservatore comparatista può notare come, presso gli interpreti italiani, ad interpretazioni restrittive dell'art. 2043 c.c., si affianchino interpretazioni allarganti dell'art. 2 Cost., mentre ad interpretazioni largheggianti dell'art. 2043 c.c., si possono affiancare interpretazioni tranquillamente restrittive dell'art. 2 Cost.⁸¹. Spostando l'attenzione dal Codice alla Costituzione il problema non cambia, e non mutano gli atteggiamenti ambivalenti degli interpreti: essi possono semplicemente giocare su due piani, invece che su un solo livello.

Comunque sia, l'attenzione alla presenza di un elemento 'x' rintracciabile nella locuzione di 'danno ingiusto', è, oggi, sicuramente presente nella manualistica, che è tutta nel senso della *non onnicomprensività*. "Non ogni fatto che rechi danno genera l'obbligo del risarcimento. Esso deve essere in contrasto con un dovere giuridico ..." imposto da una norma differente e ulteriore rispetto al 2043⁸².

"Naturalmente è ben chiaro che non ogni danno dà diritto a pretendere un risarcimento ..." ⁸³.

Galgano parla delle necessità di ledere un interesse giuridicamente protetto, e della non sufficienza della lesione apportata ad un interesse qualunque⁸⁴, Rescigno parla di danno cagionato violando l'altrui sfera giuridica⁸⁵.

A queste formule generali fanno, conseguentemente, séguito tentativi di tipizzazione delle ipotesi risarcitorie: cercandosi poi per ogni ipotesi di individuare regole *ad hoc*: illeciti contro la persona, contro l'onore e la riservatezza, lesione di diritti reali, certe ipotesi di lesione del diritto di credito, casi di concorrenza sleale, di falsa informazione, e di illeciti nell'amministrazione della giustizia⁸⁶.

In certe opere⁸⁷ si assiste anche ad un'inversione rispetto al modo tradizionale di presentare la materia. Prima si tratta delle varie figure tipiche di atto illecito: la lesione della salute, della personalità morale, della riservatezza, la tu-

⁸¹ Si può dire che questa combinazione di atteggiamenti è perfettamente riscontrabile nella storia del dibattito sulla c.d. tutela risarcitoria dei diritti della personalità.

⁸² TRABUCCHI, *Istituzione di diritto civile*, Padova, 26^a, 1983, 204.

⁸³ TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 11^a, 1981, § 388, p. 660.

⁸⁴ GALGANO, *Diritto privato*, 2^a, Padova, 1983, p. 334.

⁸⁵ RESCIGNO, *Manuale del diritto Privato Italiano*, 5 ed., Napoli, 1983, p. 281.

⁸⁶ Cfr. TRIMARCHI, *op. ult. cit.*, nn. 73 ss., p. 128 ss.

⁸⁷ ALPA, BESSONE, *op. ult. cit.*

tela dei rapporti familiari, la tutela dell'ambiente, dei diritti di credito, ecc. Solo successivamente si ha la trattazione degli elementi generali: colpa, dolo, rischio e danno.

Insomma, gli interpreti italiani, dopo un momento in fondo piuttosto breve, non riducono più gli elementi da cui sorge la responsabilità extra-contrattuale ai soli 'colpa o dolo + danno'.

Accennano tutti alla presenza di un *elemento x* difficilmente verbalizzabile.

10. L'ingiustizia del danno nella elaborazione delle corti

Quali *doctrines* hanno stabilito le nostre corti per affrontare il problema generale dell'ingiustizia del danno ?

I casi principali cui guardare sono ovviamente *Torino Calcio spa c. Romero*, meglio noto come caso *Meroni*⁸⁸, ed il precedente caso *Superga*⁸⁹.

In *Superga* l'intera squadra del Torino era rimasta vittima di un incidente aereo al ritorno da una partita di coppa. L'aereo, volteggiando su Torino, in fase di atterraggio, si era schiantato ai piedi della Basilica di Superga che domina la collina torinese, a pochi metri dalle tombe dei Savoia. Il Torino conveniva anche in via extracontrattuale il vettore per il *proprio* danno economico, susseguente alla perdita dei 10/11 dei propri giocatori di prima squadra.

In quell'occasione la SC si rifiutò di rivedere l'impostazione tradizionale. Il Torino Calcio pretese di avere un diritto soggettivo assoluto sul singolo giocatore, ma tale prospettazione fu giudicata insostenibile dalla Corte. La risposta non fu quindi, per la precisione, data in termini generali, ma solo in termini specifici, negandosi che *quella* prospettazione fosse valida. Tuttavia risulta evidente come sia le parti processuali che la Corte dessero per scontata la necessità della lesione del diritto assoluto.

L'occasione si ripropose però nel caso *Meroni*. In esso, il 15 ottobre 1967, il calciatore Luigi Meroni, tesserato per la società Torino Calcio, aveva perduto la vita in un incidente stradale, a seguito del quale era iniziato un procedimento penale per omicidio colposo a carico del minore Attilio Romero, che lo aveva travolto con la propria auto. I fatti del caso riguardavano quindi il medesimo problema affrontato in *Superga*. La prospettazione del Torino Calcio fu però diversa. Essa rimase fedele all'idea della necessità della lesione di un diritto

⁸⁸ Cass., S.U., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Giur. it.*, 1971, I, 1, 681 con nota di VISINTINI; in *Foro it.*, 1971, I, 199 con nota di SANTOSUOSSO; nonché cfr. il commento di CIAN in *Riv. dir. civ.*, 1971, II, 199; e le osservazioni di TRIMARCHI in *ARC*, 1972, 576; e GRANDE STEVENSE, in *ARC*, 1972, 518.

⁸⁹ Cass. 3 luglio 1953, n. 2085, in *Foro it.*, 1953, I, 1087; in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 828.

assoluto, ma sostenne che nella specie il diritto assoluto violato era quello dell'imprenditore all'avviamento della propria azienda di spettacoli sportivi, violato dall'uccisione di un giocatore professionista, che, essendo vincolato alla società a tempo indeterminato, ne costituiva un elemento. Secondo la SC, tuttavia, il problema in esame *non* poteva essere risolto "facendo capo alla tutela dell'avviamento, in sé considerato". Il problema doveva quindi venire affrontato in base alla "definizione della natura giuridica del rapporto che legava la vittima alla Società". Per la SC si trattava indubbiamente di un rapporto di lavoro *subordinato*: "... Il problema centrale della causa si risolve, dunque, nel quesito se un siffatto rapporto sia tutelabile, a favore del creditore, di fronte al fatto illecito del terzo che abbia inciso sulla persona del debitore, sopprimendola, e, ancor prima, ... se sia ammissibile la tutela aquiliana ... in caso di lesione del credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio". La SC dovette riconoscere apertamente che: "In verità, il principio che la risarcibilità del danno *ex art. 2043 c.c.* debba ammettersi solo con riguardo alla lesione di diritti assoluti o primari, quali i diritti alla vita, all'integrità personale, alla proprietà, all'onore, e non possa invece invocarsi da parte di chi deduca la lesione di un diritto relativo, e, in particolare, di un diritto di credito, è tutt'altro che estraneo alla giurisprudenza di questa Corte". Molto giustamente però la Corte si accorse finalmente dell'incongruenza consistente nell'ammettere la risarcibilità delle posizioni dei congiunti di persona deceduta e creditori, nei confronti del defunto, di prestazioni alimentari, dicendo che se il principio della necessità della lesione del diritto assoluto fosse stato riaffermato nei confronti della società Torino Calcio, *allora*, occorreva trovare una giustificazione per la regola del risarcimento dei congiunti. Perciò la SC ritenne *esplicitamente* di dover riconsiderare il principio. Essa decise di non avventurarsi nel dibattito dottrinario, ed affermò la posizione seguente: la **ingiustizia**, che l'art. 2043 c.c. assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità, va intesa nella **duplice accezione** di danno *non jure* e *contra jus*. Danno *non jure* nel senso che il fatto produttivo del danno non deve essere altrimenti giustificato dall'ordinamento. Danno *contra jus* nel senso che il fatto deve ledere una **situazione soggettiva** riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico *nella forma* del **diritto soggettivo**. Perciò la SC ritenne *arbitraria* ogni discriminazione fra una categoria e l'altra dei diritti soggettivi, al fine di riconoscere o escludere la tutela aquiliana.

Tuttavia la SC non ritenne poi sussistente un comprovato nesso causale tra l'uccisione del giocatore ed il danno da lucro cessante richiesto dalla Società. Non ritenne cioè che a seguito della morte del giocatore il Torino Calcio avesse subito un danno da diminuzione di spettatori, e ritenne che la "riserva" Ferrin avesse adeguatamente sostituito, a tali fini, il titolare deceduto. In questo modo il Torino Calcio riassunse la causa in appello soccombendo ancora

una volta⁹⁰. Si badi quindi che in concreto risarcimento non vi fu, non ritenendosi che vi fosse stato quel danno lamentato, al cui risarcimento si riconosceva il diritto. Posto di fronte ad una decisione del tutto simile, ma resa in un altro ordinamento, uno studioso avvezzo alla distinzione tra *ratio decidendi* ed *obiter dicta*⁹¹ potrebbe ben sollevare il sospetto che la proclamazione contenuta in quella decisione non fosse stata che un puro *obiter*. Come ogni *obiter* anche questo è stato in grado di influenzare decisioni future, ma le *rationes* vanno trovate in queste ultime, non nel presunto precedente, così che tali *rationes* pertengono di fatto alla particolare situazione in cui si trovano certi datori di lavoro, in confronto agli altri creditori.

La posizione di diritto assunta dalla SC è stata comunque quella della **necessità** della lesione di un **diritto soggettivo**, *pur se non assoluto*. Tale posizione è stata ribadita in *Fieg, Sindacato nazionale rivenditori giornali e riviste ecc. c. Tirelli e Comune di Roma*⁹². Si trattava del caso di un accordo tra associazioni di produttori (nella specie editori di giornali) e di rivenditori, inteso a regolare la procedura di istituzione e assegnazioni dei punti di vendita. Il Tirelli aveva ottenuto la licenza di giornalaio dal Comune di Roma, ma non era mai stato considerato dalle associazioni di editori e rivenditori al fine della distribuzione dei giornali, non potendo quindi avviare la propria attività. Secondo la SC nella specie non poteva venire invocato l'art. 2043 c.c. proprio in base al precedente *Meroni*, per difetto della *lesione immediata e diretta di un diritto soggettivo*, in quanto il diritto del commerciante a concludere contratti estimatori non dovrebbe semplicemente identificarsi con una sua mera aspirazione, ma dovrebbe discendere dalla sussistenza di un vero e proprio obbligo giuridico a contrarre imposto alle controparti, "per evitare la proliferazione all'infinito delle posizioni soggettive tutelabili".

Nonostante tali evoluzioni giurisprudenziali sussiste ancora oggi l'opinione

⁹⁰ App. Genova 11. 6. 1973. Il Torino Calcio ricorse ancora in Cassazione contro la decisione genovese per lamentare la perdita del valore che la società avrebbe potuto ricavare dalla cessione ad altra società del contratto in ingaggio. Secondo Cass. 29. 3. 1978, n. 1459, in *Foro it.*, 78, I, 827 nota critica di PARDOLESI; in *Resp. Civ. Prev.*, 1978, 635, tale valore di scambio era del tutto eventuale e comunque *non sussisteva* al momento della morte del calciatore.

⁹¹ Cioè tra circostanze effettive del caso di specie che hanno condizionato la soluzione decisa, ed enunciazioni fatte dalla corte a compimento del suo ragionamento, ma che comunque potrebbero essere "tolte" dal ragionamento stesso, senza che perciò debbano mutare le conclusioni pratiche. In definitiva, la squadra di calcio non ha ricevuto un risarcimento: se si toglie la proclamazione di principio dalla sentenza non muta la situazione operazionale determinatasi a séguito di essa. Per consimili dubbi cfr. VISINTINI, 1987, 146.

⁹² Cass 15. 3. 1985, n 2018, in *Foro it.*, 1985, I, 1663 con nota di PARDOLESI.

di quella parte della dottrina che continua a non ritenere che da queste decisioni sia derivato nella giurisprudenza una generale tutelabilità del diritto di credito attraverso il rimedio della responsabilità aquiliana (Bianca, Trimarchi) ma al contrario deduce dalla analisi della giurisprudenza che in alcuni casi possa operare la tutela aquiliana perché la lesione del credito deriva dalla lesione di lavoratori dipendenti, familiari o soci, mentre in tutti gli altri casi la tutelabilità dei diritti di credito dall'illecito del terzo possa assumere rilevanza solo quando compiuta dolosamente.

Nondimeno la stessa SC è giuina ad un grande ampliamento potenziale della tutela aquiliana costruendo in *Failla c. Paskwer ved. De Chirico*⁹³ un **diritto all'integrità patrimoniale**. Nella specie il compratore di un quadro di De Chirico si era rivolto allo stesso Maestro per sapere se il quadro era vero o falso. De Chirico aveva riconosciuto come proprio il quadro e vi aveva apposto una seconda firma. Di poi risultò che il quadro era falso. Indubbiamente il De Chirico aveva agito per leggerezza e non per dolo. Secondo la SC in tal modo egli aveva però violato il diritto della vittima a *determinarsi liberamente* nella propria attività negoziale, diritto riconoscibile in quanto ognuno avrebbe a tal fine un diritto alla propria integrità patrimoniale. Naturalmente l'esistenza di un tale diritto renderebbe illecito qualsiasi danno patrimoniale, giacché in ogni ipotesi di danno risulterebbe violata l'integrità del patrimonio. Questa figura è stata successivamente utilizzata dalla stessa Corte in *Limoni snc c. Guerlain SA e Guerlain spa*⁹⁴. Nella fattispecie la Limoni s.n.c. vendeva, senza essere contrattualmente autorizzata, ed in confezioni manomesse, prodotti della Guerlain. Le confezioni avevano subito tagli e abrasioni che rendevano impossibile l'identificazione del rivenditore autorizzato presso il quale erano state acquistati i prodotti. In tal modo erano stati asportati anche i numeri di matricola e di riconoscimento delle singole confezioni, che oltre a servire ad identificare il concessionario, erano necessari per effettuare controlli in caso di reclamo, e per ritirare eventualmente dal mercato determinate partite di prodotti. La

⁹³ Cass. 4. 5. 1982, n. 2756, in *Foro it.*, 1982, I, 2864. In tal senso, la P.A. ha il dovere di rispettare le norme che regolano il suo agire proprio per non ledere, tra l'altro, l'integrità patrimoniale degli amministratori (Cass. civ. Sez. III, 20 gennaio 2010, n. 907; Cass. Sez. I, 4 settembre 2004, n. 17908); la perdita di chances può a sua volta essere considerata una lesione patrimoniale, essendo la chance definita come possibilità concreta di ottenere un determinato bene, economicamente suscettibile di autonoma valutazione e come tale prospettabile come lesione all'integrità patrimoniale (Trib. Napoli. 11 marzo 2009; Cass. Civ. 18 marzo 2003, n. 3999).

⁹⁴ Cass. 25. 7. 1986, n. 4755, in *Resp. civ. prev.*, 1987, 833 con nota di BALZARINI, in *NGCC* 1987, I, 392 osservazioni LIBERTINI; in *Riv. dir. civ.*, 1988, II, 683 osservazioni DE FRANCISCO; nonché cfr. DI MAJO, *Il problema del danno al patrimonio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, 298.